



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2476**

Prot. n. S110/af

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

attuazione della Legge provinciale n. 3/2006. Autorizzazione al Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia - Autonomie locali, alla sottoscrizione della intesa sui criteri e sulle modalità per l'assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente a Comprensori e Comunità nella fase transitoria.

Il giorno **16 Ottobre 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La Legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento al capo VI disciplina la finanza locale e, in particolare, individua i principi per il riparto delle risorse finanziarie a Comuni e Comunità (art. 24), rinviando ad appositi regolamenti di esecuzione l'attuazione di detti principi (art. 26).

Ai sensi dell'art. 43, comma 01, in attesa dei regolamenti di esecuzione previsti dall'art. 26, i criteri e le modalità per la quantificazione e l'assegnazione delle risorse alle Comunità costituite sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

La fase di avvio del processo di riforma istituzionale sta vedendo la costituzione delle prime Comunità e dunque la coesistenza, seppure temporanea, di due Enti, il Comprensorio e la Comunità. La Comunità si intende costituita con l'insediamento di tutti i suoi organi; in tal caso, ai sensi dell'art. 42, commi 01 e 02, gli organi del Comprensorio decadono e sono sostituiti nelle loro funzioni dagli organi della Comunità nel caso di coincidenza territoriale tra Comprensorio e Comunità, da un commissario esterno nel caso di non coincidenza territoriale.

Secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1, i Comprensori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13; da tale data i Comprensori sono soppressi.

Fino al trasferimento delle funzioni alle Comunità, ai sensi dell'art. 8 comma 13, il Comprensorio, ancorché la Comunità sia già costituita:

- continua ad applicare per il suo funzionamento e per l'esercizio delle funzioni delegate, gli atti, anche a carattere normativo, propri del Comprensorio;
- è autorizzato a provvedere ai fabbisogni di spesa della rispettiva Comunità; a tal fine sono utilizzate le risorse del bilancio del Comprensorio.

Il trasferimento delle funzioni ai sensi dell'art. 8, comma 13, richiede l'adozione di tutti gli atti fondamentali da parte della Comunità costituita; il decreto di trasferimento delle funzioni dispone la soppressione del Comprensorio e determina la successione della Comunità nella titolarità delle funzioni finora svolte su delega provinciale dal Comprensorio.

In presenza di una situazione eterogenea che vedrà la compresenza di:

- Comprensori la cui corrispondente Comunità non è stata ancora costituita;
- Comunità costituite, per le quali non è stato ancora adottato il decreto di trasferimento delle funzioni;
- Comunità costituite e con titolarità nello svolgimento delle funzioni a seguito dell'adozione del decreto di trasferimento delle funzioni medesime;
- Comprensori e Comunità rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti, per i quali non vi è coincidenza territoriale;

risulta necessario guidare il processo di riforma su un percorso coerente che garantisca equità di trattamento nel finanziamento di Comprensori e Comunità, individuando criteri omogenei ed uniformi.

Con la presente deliberazione si autorizza il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la approvazione dell'intesa sui criteri e sulle modalità per l'assegnazione delle risorse ai Comprensori e alle Comunità nella fase transitoria, ai sensi dell'articolo 43, comma 01, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale.

Gli indirizzi di cui al citato articolo 3, comma 1, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia – Autonomie locali;
- vista la legge provinciale n. 3/2006 e, in particolare l'art. 43;
- vista la legge provinciale n. 7/1977;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di dare atto che il documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, individua i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente a Comprensori e Comunità nella fase transitoria dell'attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006, di riforma istituzionale;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa sui criteri e sulle modalità per l'assegnazione delle risorse ai Comprensori e alle Comunità nella fase transitoria, ai sensi dell'articolo 43, comma 01, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale.

LFR